

DELIBERA

ORGANO	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Data e luogo seduta	29 novembre 2018 Via Sommarive, 18 Povo, Trento
N. ordine del giorno	01
N. delibera	26/18
Oggetto	Costituzione società SMACT S.c.p.a. – partecipazione Fondazione Bruno Kessler
Documentazione allegata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Business Plan 2. Schema di Statuto 3. Schema di Atto costitutivo 4. Prospetto composizione capitale sociale

Sono presenti alla deliberazione:

PROFUMO Francesco	Presidente	P
VESCOVI Ilaria	Vicepresidente	AG
BISOFFI Maurizio	Consigliere	P
CARLI Alberto	Consigliere	P
DEFLORIAN Flavio	Consigliere	P
DELLA MARINA Roberto	Consigliere	P
FALCIANO Speranza	Consigliere	AC
HEIDEMPERGHER Simona	Consigliere	P
PERINI Anna	Consigliere	P

*P=presente; P (ac)= presente in audioconferenza; AG= assente giustificato; A= assente
È presente il Segretario verbalizzante, dott.ssa Elisa Gamberoni*

1. con D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017, n. 214, è stato approvato il “Regolamento sulle modalità di costituzione e sulle forme di finanziamento di centri di competenza ad alta specializzazione, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0, in attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)” (d’ora in poi “Regolamento”);

2. il predetto Regolamento prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico conceda, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei principi e delle regole procedurali del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, specifici finanziamenti, finalizzati a sostenere le spese relative a:

a) costituzione e avviamento dell'attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 27 del regolamento GBER, per un importo complessivo non superiore a euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila) per polo, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non superiore al 65 per cento delle risorse disponibili;

b) progetti di cui al programma di attività del centro di competenza ad alta specializzazione, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 25, 28 e 29 del regolamento GBER, per un importo massimo non superiore a euro 200.000,00 (duecentomila) per ciascun progetto, nella forma di contributi diretti alla spesa ed in misura non inferiore al 35 per cento delle risorse disponibili;

3. tali finanziamenti sono riservati ai centri di competenza ad alta specializzazione costituiti a norma dell'art. 5 del citato regolamento n. 214/2017, aventi un programma di attività finalizzato ad erogare un servizio di:

a) orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;

b) formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta;

c) attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito Industria 4.0, anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI;

4. detti centri di competenza devono essere costituiti, secondo il modello di partenariato pubblico-privato, da almeno un organismo di ricerca e da una o più imprese; e il numero dei partner pubblici non può superare la misura del 50% dei partner complessivi;

5. la Fondazione Bruno Kessler, possedendo i requisiti prescritti dall'art. 4 del Regolamento, ha da tempo avviato dei contatti con altre Università e organismi di ricerca del Triveneto, in vista della costituzione di un centro di competenza ad alta specializzazione, idoneo a concorrere ai suddetti finanziamenti ministeriali;

6. è stato così individuato un gruppo di università ed enti di ricerca, interessati alla costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione, muniti dei requisiti prescritti dall'art. 4, comma 1, del Regolamento:

- Università degli Studi di Padova (capofila del progetto);
- Università degli Studi di Verona;
- Università Ca' Foscari di Venezia;
- Università degli Studi di Trento;
- SISSA (Scuola Superiore Internazionale di Studi Avanzati) di Trieste;
- Libera Università di Bolzano;
- Università degli Studi di Udine;
- Università IUAV di Venezia;
- Fondazione Bruno Kessler Trento;
- Istituto Nazionale di Fisica Nucleare – Sezione di Padova e Laboratori Nazionali di Legnaro;

Sono inoltre stati individuati i seguenti partner, non appartenenti al mondo della ricerca, ma comunque funzionali alla realizzazione del progetto:

- Camera di Commercio di Padova
- Sviluppo Como – Como Next Spa (società controllata dalla Camera di Commercio di Como);

7. a seguito di procedura di evidenza pubblica, bandita da dall'Università di Padova con avviso pubblico del 22 marzo 2018 e definita con l'approvazione degli atti a mezzo di decreto del Rettore dell'Università di Padova del 17 aprile 2018, sono stati individuati i seguenti 30 partner privati, necessari per la costituzione del centro di competenza ad alta specializzazione e muniti dei requisiti prescritti dall'art. 4, commi 2 e 3, del Regolamento:

- ACCA software
- Adige
- Aspiag Service
- Brovedani
- CAREL Industries
- Corvallis
- Danieli & C. Officine Meccaniche
- DBA lab
- Electrolux Italia
- EnginSoft
- Eurosystem
- Gruppo PAM
- Innovation Factory
- Intesa Sanpaolo
- Keyline
- Lean Experience Factory
- Microtec
- Miriade
- Omitech
- Optoelettronica Italia
- OVS

- PricewaterhouseCoopers Advisory
- SAVE
- Schneider Electric
- TEXA
- TFM Automotive & Industry
- Thetis
- TIM
- Umana
- Wartsila Italia;

8. Il progetto presentato dalla capofila Università di Padova in data 27 aprile 2018 a nome del partenariato sopra descritto, con la richiesta di un finanziamento pari a 7,7 MEuro, è stato approvato dal MISE in data 25 maggio 2018. In seguito è stata avviata la fase di negoziazione, nella quale il MISE ha chiesto alcune integrazioni al progetto e ha sollecitato la costituzione del soggetto giuridico partecipato dai partner, al quale sarà erogato il finanziamento per realizzare le attività previste nel progetto approvato;

9. i partner hanno concordemente ritenuto che la forma giuridica più conveniente e rispondente alle loro esigenze, per la costituzione del predetto centro di competenza ad alta specializzazione, fosse rappresentata dalla creazione di una società per azioni di natura consortile, modello specificamente ammesso dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e succ. mod. (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

11. Con riferimento all'ambito soggettivo del D.Lgs. n. 175/2016 si rappresenta che la Fondazione Bruno Kessler - costituita con L.P. n. 14/2005 che ha determinato gli scopi della Fondazione e che l'ha equiparata a Ente regionale di ricerca - tecnicamente non può definirsi né "società partecipata" né "società in controllo" della Provincia autonoma di Trento in quanto lo strumento fondazionale scelto dalla L.P. è del tutto differente da quello della società e pertanto a FBK non si applicava direttamente il D. lgs. 175/2016 in materia di società a partecipazione pubblica;

12. Trova peraltro applicazione per FBK l'art. 24 della L.P. n. 27/2010, in virtù del disposto dell'art. 24-bis della medesima legge, come aggiunto dall'art. 2 della L.P. n. 17/2017 in vigore dal 30 dicembre 2017, che prevede che agli enti strumentali della Provincia di cui all'art. 33 della L.P. n. 3/2016, allegato A (che ricomprende FBK) si applichino per richiamo alcuni articoli del D. Lgs. 175/2016. In particolare oltre al citato art. 24 della L.P. n. 27/2010 trovano applicazione, per richiamo ivi contenuto, gli artt. 3, 4, 5 comma 3, e 7 commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 175/2016 in materia di tipi di società costituibili, finalità perseguite con le partecipate, comunicazione conoscitive alla Corte dei Conti nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e alcune disposizioni sull'atto deliberativo, nonché l'art. 18-bis della L.P. n. 1 del 2005 in tema di Organi e personale delle società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali.

10. l'art. 4 del D. Lgs. 175/2016 (che FBK è tenuta ad applicare in forza del rinvio effettuato dalla L.P. n. 27/2010 ora spiegato) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, in relazione allo svolgimento delle attività indicate nei commi 2 e seguenti dell'articolo stesso, tra le quali rientrano, per quanto interessa in questa sede, anche le attività di spin off e start up universitari e società con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (art. 4 comma 8);

12. le attività testé menzionate rientrano, dunque, sicuramente tra quelle per le quali, in astratto, le Università e gli enti di ricerca possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società, ma devono in concreto essere indicate nell'atto deliberativo, di costituzione o partecipazione alla società, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, tanto sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, quanto sul piano della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa; tale deliberazione, rimessa al Consiglio di Amministrazione di FBK, dev'essere trasmessa, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 del T.U., alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, a fini conoscitivi, nonché all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

13. oltre alle motivazioni di cui al punto precedente, la delibera deve anche contenere l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo della costituenda società; donde la proposta di odierna deliberazione da parte di questo Consiglio;

14. le ragioni di opportunità e convenienza della costituzione di una specifica società consortile per azioni, partecipata dai 12 enti pubblici e dai 30 soci privati sopra menzionati, aventi i requisiti prescritti dal D.M. 214/2017, sono da riconnettersi, sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, ai seguenti profili:

a) la normativa di settore impone, ai fini dell'accesso ai finanziamenti destinati ai centri di competenza ad alta specializzazione, il ricorso al partenariato pubblico privato. A tal fine, il citato D.M. n. 214/2017 prescrive la costituzione di un rapporto giuridico stabile tra partner pubblici e privati, che definisca: le attività e gli obiettivi comuni, i diritti e gli obblighi reciproci, la durata del contratto e le modalità di adesione e recesso, gli organi di amministrazione e controllo, il divieto di ripartizione anche indiretta degli utili;

b) il modello societario e quello consortile, in particolare, rappresentano la forma di accordo capace di meglio soddisfare le esigenze mutualistiche dei soci e di offrire le maggiori tutele e garanzie a favore dei soggetti pubblici coinvolti, sul piano della disciplina giuridica del rapporto e della sua stabilità, oltreché una precisa definizione del ruolo di controllo ad essi riservato nel governo del partenariato pubblico-privato; al tempo stesso, il modulo societario consente di creare un'organizzazione stabile, nella quale possano confluire, da un lato, le conoscenze e le competenze scientifiche e tecnologiche degli enti di ricerca coinvolti e, dall'altro, l'esperienza, le conoscenze, la managerialità, il know-how e l'apporto finanziario dei partner privati, selezionati mediante procedure concorrenziali;

c) l'importanza, l'innovatività e la complessità dei progetti che concorrono al finanziamento ministeriale giustificano, del resto, la sinergia tra molti Enti di ricerca e il supporto di molti e importanti partner privati, con la conseguente necessità di individuare un modello adeguato (quello societario) a governare sul piano giuridico, economico e funzionale una simile complessità;

d) la previsione, all'interno della società, di un organismo collegiale di dimensioni più contenute rispetto all'assemblea dei soci, e pertanto capace di superare la frammentazione assembleare dovuta al numero elevato dei soci medesimi (circa 40), nonché l'attribuzione a tale organo, ai sensi dell'art. 2409-terdecies lett. f-bis), cod. civ., di funzioni di impulso e/o di approvazione rispetto all'adozione di operazioni strategiche e piani industriali e finanziari della società (ancorché questi ultimi risultino materialmente predisposti dal consiglio di gestione nell'ambito delle prerogative ad esso riservate dalla legge) integrano entrambe caratteristiche ritenute idonee a garantire un maggior grado di efficienza della compagine sociale nell'assunzione delle decisioni e una maggiore efficacia della sua azione, in fase di attuazione delle decisioni stesse, permettendo tra l'altro un più efficace coordinamento della componente dei soci pubblici e della componente dei soci privati;

e) la costituzione di una nuova società si rende altresì necessaria perché le Università e enti di ricerca coinvolti non possiedono strutture amministrative e non partecipano a società esistenti, che possano essere facilmente adattate, nella loro struttura e nelle loro funzioni, al fine di raggiungere con efficienza ed efficacia gli obiettivi stabiliti dalla legge n. 232/2016 e dal D.M. n. 214/2017;

f) le esigenze di contenimento della spesa pubblica sono, del resto, integralmente soddisfatte dalla esclusione di qualsiasi forma di remunerazione a favore dei componenti degli organi di governo e di controllo della società (salvi i compensi per i servizi di auditing indipendente, da fornirsi da parte di un revisore legale dei conti esterno, che risulteranno comunque dovuti durante la gestione ordinaria della società in ossequio all'obbligo imposto dall'art. 3, comma 2°, D.lgs. n. 175/2016);

g) grazie alla partecipazione alla società, le università e gli enti di ricerca coinvolti potranno limitare alla quota di capitale da essi rispettivamente sottoscritta la propria responsabilità patrimoniale, in caso di passività di esercizio, salva la potestà di recesso dalla società stessa, ove ne ricorrano i presupposti di legge e statuto;

h) l'importanza e la solidità economica dei partner privati selezionati è tale, insieme alla competenza loro e degli Enti di ricerca coinvolti, da garantire la sostenibilità finanziaria del progetto, comunque dimostrata dal business plan di SMACT Competence Center **allegato sub 1** (Allegato n. I/18);

15. Le caratteristiche essenziali del nuovo soggetto giuridico, che si vuole costituire, sono analiticamente indicate negli schemi di statuto e di atto costitutivo rispettivamente **allegati sub 2 e 3** e in sintesi riassumibili:

a) nella costituzione di una società denominata "SMACT SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI", con sede a Venezia, durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2028 e capitale sociale previsto di Euro 100.000,00 (centomila), diviso in numero 1.000 (mille) azioni ordinarie prive di valore nominale;

b) nella partecipazione iniziale a detta società dei soci pubblici (ai sensi dell'art. 5 dello Statuto è chiarito che ai fini statutari sono soci pubblici: gli enti pubblici, le "società in controllo pubblico" di cui all'art. 2 lett. m) del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, nonché gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 60 L. 2012 n. 190 e art. 1, comma 2 lett. c) D. Lgs. 2013 n. 39) e privati - con le quote per ciascuno rispettivamente indicate - come da tabella **allegata sub 4, che potrebbe subire lievi variazioni**;

c) nell'attribuzione alla società della seguente finalità consortile: costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale impresa 4.0) in attuazione dell'art. 1 comma 115 Legge 11 dicembre 2016 n. 232 ed in conformità e nel rispetto dell'art. 4 D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, del D.M. Sviluppo Economico 12 settembre 2017 n. 214, del Decreto Direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico 29 gennaio 2018 e s.m.i;

d) nello svolgimento delle seguenti attività:

- orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica;
- formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito "Industria 4.0" mediante attività di formazione in aula e sulla linea produttiva e su applicazioni reali, utilizzando, ad esempio, linee produttive dimostrative e sviluppo di casi d'uso, allo scopo di supportare la comprensione da parte delle imprese fruitrici dei benefici concreti in termini di riduzione dei costi operativi ed aumento della competitività dell'offerta; specificamente, in termini di maggiore flessibilità produttiva, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione di errori e fermi macchina, migliore qualità, minori costi e scarti, maggiore funzionalità di prodotti e servizi. In particolare, le attività di formazione e diffusione delle tecnologie in ambito "Industria 4.0" potranno consistere in:

- predisposizione di materiale informativo su tecnologie in ambito "Industria 4.0" e relativi benefici, supportato da casi reali;

- realizzazione di una o più linee produttive dimostrative all'interno del centro di competenza con l'obiettivo di presentare, in un ambiente reale, l'applicazione delle tecnologie in ambito Industria 4.0;

- sviluppo di casi d'uso per testare i contenuti oggetto del corso di formazione con i partecipanti interagendo con le linee produttive dimostrative, simulando le variazioni di produttività in assenza o presenza di uno o più tecnologie in ambito "Industria 4.0";

- predisposizione di applicativi per presentare ai partecipanti ai corsi di formazione gli indicatori di performance e i relativi benefici in termini di minori tempi di avvio e ciclo di produzione, minori errori, maggiore qualità, maggiore efficienza degli impianti, etc., delle linee di produzione e delle singole tecnologie in ambito "Industria 4.0";

- attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI;

e) nella incedibilità delle azioni per i primi tre anni di vita della società, con diritto di prelazione per gli altri soci in caso di trasferimento dopo tale periodo iniziale, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, ove applicabili;

f) nel divieto di ripartire in qualsiasi forma gli utili sociali;

g) nella libertà di recesso dei soci, nei casi previsti dalla legge;

h) nell'adozione del modello dualistico per il governo della società, in deroga al principio dell'amministratore unico previsto dall'art. 11, comma 2, del T.U., apparendo tale scelta giustificata dalla decisione di non compensare gli amministratori della società e dall'esigenza (peraltro già in parte illustrata nel precedente punto 12, lett. d)) di:

- garantire sufficiente rappresentatività e collegialità nell'organo di governo della società;

- valorizzare le diverse competenze e professionalità espresse dai partner pubblici e privati, anche attraverso la rotazione dei rispettivi rappresentanti in seno al Consiglio di gestione e al Consiglio di sorveglianza;

- accentuare le finalità consortili e mutualistiche della società;

i) nella preferenza del modello dualistico per concentrare in capo a un organo più snello di governo (il Consiglio di sorveglianza), anziché in capo all'Assemblea, le decisioni strategiche della società, quali l'approvazione del bilancio;

j) nell'assegnazione dei ruoli riservati ai soggetti pubblici, all'interno del Consiglio di gestione e del Consiglio di sorveglianza, secondo il criterio di proporzionalità indicato nell'art. 2449 c.c. (v. Consiglio di Stato, sez. VI, 20 marzo 2012, n. 1574);

16. per le ragioni sin qui esposte, la proposta di costituire la società consortile per azioni SMACT, appare pienamente giustificata e rispondente alle finalità istituzionali della Fondazione Bruno Kessler, mentre i modelli di statuto e atto costitutivo predisposti e allegati alla presente delibera sono conformi alle vigenti norme in materia di società partecipate da enti pubblici;

17. la costituzione della società consortile per azioni SMACT appare altresì compatibile con le norme di tutela della concorrenza e in materia di aiuti di Stato, essendo, da un lato, finalizzata alla partecipazione a bandi ministeriali di finanziamento autorizzati dal reg. UE n. 651/2014 e perciò esentati dall'obbligo di notifica alla Commissione previsto dall'art. 108, par. 3, TFUE ed essendo, dall'altro, in tutto rispondente, nei suoi contenuti e nelle sue finalità, ai criteri fissati dal D.M. 12 settembre 2017, n. 214 e succ. mod., che di tale fonte europea costituisce attuazione;

Tutto ciò premesso il Consiglio di Amministrazione, visti i documenti allegati, ritenuto opportuno approvare, per le motivazioni analiticamente espresse dal Presidente e unanimemente condivise dai consiglieri, la costituzione della società consortile per azioni SMACT, di cui vengono **allegati sub 2 e 3**, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione lo schema di statuto e di atto costitutivo;
Con voto unanime

delibera

1. di approvare lo schema di statuto della costituenda società consortile per azioni SMACT **allegato sub 2** (Allegato n. II/18);
2. di autorizzare il Presidente o in sua assenza il Segretario generale, già munito di apposita procura per i casi di assenza o impedimento del Presidente, a sottoscrivere, in nome e per conto della Fondazione Bruno Kessler l'atto costitutivo della società consortile per azioni SMACT **allegato sub 3** (Allegato n. III/18), sottoscrivendo la quota di partecipazione di FBK secondo il prospetto di cui alla **tabella all. 4 (quota euro 5.500 corrispondente a 55 azioni)** (Allegato n. IV/18), conferendogli sin d'ora mandato per modificare tale percentuale sottoscrivendo la quota di partecipazione fino a euro 6.500 (corrispondente a 65 azioni);
3. di delegare il Presidente o in sua assenza il Segretario generale a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che si riterrà opportuno e conveniente, anche in deroga alla disciplina legale, con facoltà di assumere in proprio e/o per il mandante cariche sociali.
4. di delegare il Presidente o in sua assenza il Segretario generale a nominare il componente nel Consiglio di Sorveglianza e a definire, congiuntamente a INFN e CCIAA di Padova, il componente a rotazione nel Consiglio di Gestione e ad esprimersi sul nominativo del Revisore Legale dei Conti e sul suo compenso.
5. di dare mandato al Servizio Amministrazione di provvedere al deposito della quota di capitale sociale e in generale di dare mandato alle strutture interne di provvedere agli incumbenti necessari per la costituzione della società.

IL PRESIDENTE
prof. Francesco Profumo
FIRMATO IN ORIGINALE

IL SEGRETARIO
dott.ssa Elisa Gamberoni
FIRMATO IN ORIGINALE